

ALLEGATO 3

DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ASPIRANTI SUPPLEMENTI TABELLA DI VALUTAZIONE SUI POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO..

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

- **punti 12**, più **punti 0,50** per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori
- **punti 4** se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e nelle graduatorie dei corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare è assegnato un punteggio ulteriore di **30 punti** per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (**12 punti**) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA'

- 1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti, *fino a un massimo di **punti 36***

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

– per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	punti 12
– per il punteggio da 60 a 65	punti 15
– per il punteggio da 66 a 70	punti 18
– per il punteggio da 71 a 75	punti 21
– per il punteggio da 76 a 80	punti 24
– per il punteggio da 81 a 85	punti 27
– per il punteggio da 86 a 90	punti 30
– per il punteggio da 91 a 95	punti 33
– per il punteggio da 96 a 100	punti 36

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

- 2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori: **punti 30**

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) sono attribuiti ulteriori: **punti 30**

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possieda entrambi i titoli sopra elencati.

3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti: **punti 24**

La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

- per ogni titolo **punti 3 (fino a un massimo di punti 12)**

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in Lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

- per ogni titolo **punti 6 (fino a un massimo di punti 12)**

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di **punti 12**:

1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 **punti 3**

2) Dottorato di ricerca:

- per ogni anno di durata legale del corso **punti 4**

3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

– per ogni anno di durata legale del corso **punti 1,5**

4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

– per ogni anno di durata della borsa di studio **punti 1,5**

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

E) TITOLI DI SERVIZIO

1) Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

- a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
- b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
- d) istituzioni convittuali statali;

• per ogni anno **punti 12**

• per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 2**

(fino a un massimo di **punti 12** per ciascun anno scolastico)

2) Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):

- per ogni anno **punti 6**
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 1**

(fino a un massimo di **punti 6** per ciascun anno scolastico)

3) Terza fascia: altre attività di insegnamento

- Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:
 - a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);
 - b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
 - c) istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
 - d) Accademie;
 - e) Conservatori;
 - f) scuole presso Amministrazioni statali;
 - g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 0,50** (fino ad un massimo di **punti 3** per ciascun anno scolastico)

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislative o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le

quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

- (2) Il servizio di insegnamento prestato su posti di contingente nelle scuole all'estero è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale, come pure il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto.
- (3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
- (4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia. Per l'inserimento nelle graduatorie dei corsi di Lingua e cultura italiana di livello elementare e/o medio, è valutato di prima o seconda fascia in base alla specificità del livello.
- (5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare d'intesa con gli Uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.
- (6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.
- (7) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge.
- (8) Il servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
- (9) I servizi di insegnamento resi in scuole o Istituti universitari di Paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.
- (10) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

- (11) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.
- (12) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di assunti a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.
- (13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.
- (14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.
- (15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
- (16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
- (17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.
- (18) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non

può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio relativo all'insegnamento valutato nella misura più favorevole. Il servizio è valutato a prescindere dal numero di ore settimanali di insegnamento prestato. Il servizio prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non è valutabile.

Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi

1. I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua" sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane sono valutati come servizi di terza fascia.
2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
3. Il servizio di insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporti di lavoro attivata.
4. Il servizio di insegnamento che ha dato luogo a trattamento di pensione non è valutabile.
5. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota 2 delle note al punto E) titoli di servizio valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Anabga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri.
6. Il servizio prestato con contratto di prestazione d'opera è valutato per i soli giorni di effettivo servizio e non per l'intero periodo indicato nel contratto.